



COMUNE DI SIENA

# **REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 11.06.1998  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 221 del 04.08.1998

# **REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO.**

**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 11/6/1998, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 221 del 4/8/1998.**

Premessa:

Il presente regolamento disciplina gli interventi per il diritto allo studio, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19 giugno 1981 n. 53 così come modificata dalla L.R. 23 giugno 1993 n. 41, al fine di promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il Regolamento riguarda:

- 1) Servizio di mensa;
- 2) Servizio di trasporto;
- 3) Altri interventi;
- 4) Esoneri.

## **CAP. 1) - SERVIZIO DI MENSA**

### **Art. 1 Destinatari del servizio**

I destinatari del servizio di mensa (o refezione) scolastica sono gli alunni frequentanti le scuole materne e dell'obbligo pubbliche o private purché legalmente riconosciute ed abilitate a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato e che attuino i moduli orari previsti per la scuola statale.

Hanno altresì diritto di usufruire del servizio di cui sopra i seguenti soggetti:

- Insegnanti di scuola materna elementare e media in servizio al momento della somministrazione dei pasti con funzioni di vigilanza educativa;
- Personale ausiliario in servizio nelle scuole durante l'orario di somministrazione dei pasti.

### **Art. 2 Funzionamento**

Il servizio di preparazione dei pasti è gestito in forma centralizzata e prevede la distribuzione ai plessi scolastici interessati mediante un'apposito servizio di trasporto, effettuato nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela igienica degli alimenti.

Il periodo di funzionamento della mensa scolastica coincide con il calendario scolastico deciso dalle competenti autorità.

I Direttori Didattici ed i Presidi delle scuole interessate indicano annualmente l'inizio ed il termine della refezione scolastica.

### **Art. 3 Tabelle Dietetiche**

L'Amministrazione Comunale approva le tabelle dietetiche relative al servizio mensa avvalendosi per la compilazione di eventuali consulenze e sottoponendole alla approvazione della competente autorità sanitaria.

### **Art. 4 Richiesta e rinuncia**

La richiesta del servizio di refezione è da considerarsi espressa dall'utente mediante l'iscrizione del minore a strutture che la prevedono come connaturata all'organizzazione didattica ed è rilevata dagli elenchi degli iscritti.

L'utente può rinunciare al servizio mensa con comunicazione scritta al competente Servizio comunale.

La rinuncia può aver luogo prima dell'inizio del servizio o successivamente e decorre dal mese successivo a quello in cui la rinuncia stessa è stata espressa.

### **Art. 5 Contribuzione**

La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo stabilisce per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione dovute dagli utenti della mensa a parziale rimborso dei costi del servizio tenendo conto del D.M. 31.12.1983 emanato ai sensi del 3° comma dell'art. 6 del D.L. 28.02.1983 convertito con modificazioni

in Legge 26.4.1983 n. 131 in cui sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, fissando, altresì, modalità e scadenze dei pagamenti.

L'utente potrà richiedere l'esonero dal pagamento della quota mensile, per assenze di almeno 30 giorni consecutivi per motivi di salute, con richiesta scritta, allegando apposita certificazione medica e scolastica.

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo sollecito, al recupero in via legale delle somme dovute.

## **CAP. 2) - SERVIZIO DI TRASPORTO**

### **Art. 1 Destinatari del servizio**

Il servizio di trasporto è garantito ai minori residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole materne e dell'obbligo secondo le zone di affluenza stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

### **Art. 2 Modalità di erogazione del servizio**

Il servizio di trasporto scolastico viene istituito per distanze superiori a m. 1000 tra la residenza dell'alunno e la scuola di appartenenza o la prima fermata utile del servizio di trasporto pubblico.

In riferimento alle particolari condizioni fisiche e di inserimento scolastico vengono organizzati specifici servizi di trasporto per alunni handicappati.

#### *Scuole materne*

Il servizio viene organizzato annualmente, sulla base delle domande presentate dall'utenza nel rispetto delle condizioni di cui sopra, relativamente alla iscrizione del minore alla scuola di appartenenza per zonizzazione ed alla distanza.

#### *Scuole dell'obbligo*

Il servizio viene organizzato sulla base degli elenchi dei minori iscritti alle scuole, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al primo comma, tenendo conto degli orari scolastici nonché dei servizi di trasporto esistenti nella rete urbana e sub urbana.

### **Art. 3 Richiesta e rinuncia**

Per gli alunni frequentanti le scuole materne pubbliche che intendono usufruire del servizio di trasporto, deve essere inoltrata domanda su appositi stampati, al competente Servizio comunale al quale dovrà essere, altresì, inoltrata eventuale segnalazione scritta di rinuncia al servizio.

La rinuncia decorre dal mese successivo a quello in cui la rinuncia stessa è stata espressa.

La richiesta ed il rifiuto del servizio di trasporto sono ammessi una sola volta dopo l'inizio dell'anno scolastico.

### **Art. 4 Contribuzione**

#### *Scuole Materne*

La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo stabilisce per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione dovute dagli utenti del servizio di trasporto a parziale rimborso dei costi del servizio stesso.

Il pagamento del servizio di trasporto è dovuto da chi ne abbia fatto richiesta, indipendentemente dall'utilizzazione, salvi i casi di rinuncia di cui sopra.

Le scadenze e le modalità di pagamento sono individuate dalla Giunta Comunale con la stessa deliberazione che determina le tariffe di contribuzione.

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo sollecito, al recupero in via legale delle somme dovute.

### *Scuole dell'obbligo*

La fruizione del servizio di trasporto da parte degli alunni della scuola dell'obbligo è subordinata al possesso dell'abbonamento di libera circolazione sulla rete urbana indipendentemente dai mezzi adibiti a trasporto scolastico.

## **CAP. 3) – ALTRI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

### **Art. 1    Scuola elementare**

L'amministrazione Comunale provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle Scuole Elementari tramite buoni libro da consegnare alla Direzione Didattica, sulla base delle richieste dalla stessa avanzate all'inizio di ogni anno scolastico.

Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all'erogazione gratuita dei libri di testo, la somma, equivalente al costo dei libri stessi è posta a disposizione del Consiglio di Circolo per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2 L.R. n. 53/81.

### **Art. 2    Scuola Media**

L'Amministrazione Comunale eroga, su apposita domanda, un contributo per l'acquisto dei libri di testo alle famiglie degli alunni, residenti nel Comune di Siena, e frequentanti le scuole medie dell'obbligo, ubicate nel territorio comunale, statali o non statali, legalmente riconosciute.

Le domande per ottenere il contributo di cui al precedente comma, dovranno essere inoltrate dai tenuti per legge al mantenimento del minore entro il termine stabilito annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale, con la quale sarà altresì stabilito il limite di reddito entro cui il contributo stesso potrà essere concesso.

L'entità del contributo, per ogni anno scolastico, viene determinato con apposito atto della Giunta Comunale, sulla base del costo dei libri di testo, comunicato dalle Presidenze Scolastiche, e non potrà essere inferiore al 50% della spesa sostenuta.

### **Art. 3    Convitto Nazionale**

Tenuto conto delle decisioni adottate dal Provveditorato agli Studi di Siena in merito alla riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1997/98, comunicata in data 21/4/1997 prot. n. 4454 – in atti n° 17501 del 30/4/1997, da cui si evince la soppressione dell'attività convittuale presso il convitto Nazionale "Tolomei" di Siena, l'Amministrazione Comunale conferma il posto gratuito di semiconvittore presso il Convitto Nazionale Tolomei per gli attuali beneficiari, fino al termine dell'anno scolastico 1998/99, alle stesse condizioni in essere nell'anno scolastico 1997/98.

## **CAP. 4) . ESONERI**

### **Art. 1    Esoneri**

In caso di particolare disagio economico dei tenuti per legge al mantenimento del minore e su richiesta degli stessi con apposita determinazione del Dirigente responsabile del Servizio Istruzione, si procede alla concessione di esoneri dal pagamento delle quote di compartecipazione alle spese stabilite dall'Amm.ne Com.le per i servizi di mensa e di trasporto dovute al Comune.

I criteri in base ai quali è possibile procedere alla concessione di detti esoneri, sono stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito, specifico atto.